



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 10/P/2020

Rimini, li 22 settembre 2020

OGGETTO Fatture elettroniche - Nuovo tracciato Xml dal 1° ottobre 2020

INDICE:

1	IL NUOVO TRACCIATO DELLE FATTURE ELETTRONICHE OBBLIGATORIO DAL 1° GENNAIO 2021 E UTILIZZABILE DAL 1° OTTOBRE 2020. QUANDO ADEGUARSI?	1
2	LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA VERSIONE 1.6.1 DELL'XML	2
2.1	I nuovi codici «TipoDocumento»	2
2.2	I codici «Natura» dell'operazione.....	3
2.2.1	I codici eliminati.....	3
2.2.2	I nuovi codici.....	3
2.3	I nuovi codici «Tipo ritenuta» e «Modalità pagamento». «ImportoBollo» diventa opzionale	5

1 IL NUOVO TRACCIATO DELLE FATTURE ELETTRONICHE OBBLIGATORIO DAL 1° GENNAIO 2021 E UTILIZZABILE DAL 1° OTTOBRE 2020. QUANDO ADEGUARSI?

Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.6.1), contenute nell'allegato A del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 aprile 2020, n. 166579, potranno essere utilizzate per la predisposizione dei file xml dal 1° ottobre 2020 e il loro utilizzo sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2021.

Al fine di garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, pertanto, la trasmissione al Sistema di interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche e delle note di variazione potranno avvenire fino al 31 dicembre 2020, anche secondo le attuali specifiche tecniche nella versione 1.5 (provvedimento delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757).

Questo periodo transitorio era originariamente previsto dal 4 maggio 2020 al 30 settembre 2020 (provvedimento del 2 aprile 2020, n. 166579, con la versione 1.6), ma è stato prorogato in considerazione della situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19. Pertanto, la versione 1.6 è stata aggiornata alla 1.6.1, al fine di adeguare le date di fine validità per taluni codici e la data di entrata in vigore di taluni controlli.

Studio Semprini-Cesari & Nini

Studio Associato dei Dottori Commercialisti

Claudio Semprini-Cesari, Mauro Nini,

Federica Guerrini e Andrea Passini

Via Coriano n. 58 - GrosRimini
Centro Direzionale Ovest Int. 2
47924 Rimini
Casella Postale n. 177 - Ufficio PP. TT. Rimini 10

tel. + 39 0541 389155 - fax + 39 0541 382569
E-mail: segreteria@studiosemprinieni.com
www.studiosemprinieni.com
Cod. Fisc. e P. IVA 01871380406



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

Dunque le nuove regole per la fatturazione elettronica entreranno in vigore obbligatoriamente in gennaio e da ottobre la loro applicazione sarà facoltativa. Oggi si potrebbe tranquillamente aspettare gennaio 2021 per l'adeguamento in fase di emissione, ma la riflessione è: se un fornitore più solerte nella applicazione delle modifiche ci fattura utilizzando le nuove specifiche, noi potremmo non essere in grado di ricevere / visualizzare / contabilizzare automaticamente la fattura perché contiene elementi nuovi / espansi che al momento non possiamo rilevare. Pertanto è importante che ogni operatore contatti subito la propria software house e valutare se è indispensabile procedere con urgenza alla implementazione dei programmi.

2 LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA VERSIONE 1.6.1 DELL'XML

Le principali novità della versione 1.6.1 dell'xml consistono:

- nell'inserimento di nuovi codici «TipoDocumento»;
- in un maggior dettaglio dei codici «Natura» dell'operazione;
- nell'introduzione nuovi codici «Tipo ritenuta» e «Modalità pagamento».

2.1 I NUOVI CODICI «TIPODOCUMENTO»

I codici relativi al tipo di documento sono passati da 7 a 18, con l'introduzione di specifici codici, ad esempio, per le fatture differite (TD24 per beni e servizi o TD25, per triangolazioni interne) e per le cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26). Di seguito si riportano i nuovi codici «TipoDocumento»:

- TD01 Fattura
- TD02 Acconto/Anticipo su fattura
- TD03 Acconto/Anticipo su parcella
- TD04 Nota di Credito
- TD05 Nota di Debito
- TD06 Parcella
- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno ¹
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero ²
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari ³
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 d.P.R. 633/72
- TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 D.Lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
- TD21 Autofattura per splafonamento
- TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
- TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
- TD24 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) [cessioni di beni e prestazioni di servizi] ⁴
- TD25 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) [per triangolazioni interne]
- TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 d.P.R.633/72)
- TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa IVA ⁵

¹ Dovrà essere usato il codice TD16, per integrare le fatture passive in reverse charge interno, le quali possono (senza obbligo) essere inviate al Sdl (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018 e faq 36).

² Sono stati introdotti nuovi codici per creare file Xml per integrare le fatture degli acquisti di beni UE (TD18) e per l'integrazione o l'autofattura degli acquisti di servizi dall'estero (TD17), per i quali, ad oggi, permane il non obbligo di invio al Sdl. Dovrà essere chiarito se l'eventuale invio di questi file potrà consentire l'esonero dall'esterometro per queste operazioni.

³ Vedi nota 2.

⁴ Per le fatture differite collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizi.

⁵ Per le fatture (non autofatture) per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa va usato il codice TD27, vanno riportati i dati del soggetto emittente, sia nel campo del cedente che in quello del cessionario. Questa fattura non va consegnata, né spedita, al destinatario, ma va inviata al Sistema d'interscambio (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 e 15 novembre 2018 e faq del 27 novembre 2018, n. 40, nel portale «Fatture e corrispettivi»). Inoltre, deve essere registrata solo nel registro Iva delle vendite e non in quello degli acquisti (faq delle Entrate del 19 luglio 2019, n. 139 e AssoSoftware del 29 gennaio 2019).



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di beni e gli acquisti interni da fornitori non residenti in Italia (ex articolo 17, comma 2, d.P.R. 633/72), in entrambe le situazioni, gli obblighi fanno capo all'operatore nazionale, che provvede a integrare la fattura estera o a emettere autofattura a seconda dei casi. Con le nuove codifiche, infatti, è possibile inviare allo Sdl i documenti utilizzati per attuare il reverse charge (forse "risparmiando" l'esterometro), fornendo puntuali informazioni sull'operazione. Il codice è "TD18" per gli acquisti intraUe e "TD19" in caso d'integrazione o emissione di autofattura per acquisti interni da fornitori comunitari o extraUE.

Si noti ancora che le nuove specifiche tecniche prevedono due diversi codici di identificazione della fattura differita:

- il TD24 che riguarda le fatture differite che i contribuenti utilizzano per le cessioni dei beni a seguito di emissione, al momento di effettuazione dell'operazione, di specifici documenti di trasporto (Ddt) ovvero per le prestazioni di servizi quando le stesse sono, al massimo al momento di effettuazione dell'operazione, idoneamente documentate. Si pensi al caso del professionista che emetta un proforma prima di essere pagato (articolo 21, 4 comma, lettera a d.P.R. 633/72). In questo caso la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese dopo a quello di effettuazione dell'operazione;
- il TD 25 che riguarda le fatture differite emesse in caso di triangolare interna, vale a dire in presenza di una cessione di beni effettuata dal cessionario nei confronti di un terzo per il tramite del cedente. In questo caso la fattura deve essere emessa entro il mese dopo a quello della consegna o spedizione dei beni. Anche in questo caso l'emissione differita dipende dalla data del Ddt emesso dal primo cedente verso l'acquirente finale (articolo 21 4 comma lettera b d.P.R. 633/72).

La creazione di una tipologia di documento dedicata, specialmente per quanto riguarda l'ipotesi più frequente di emissione di fattura differita per la cessione dei beni con emissione di Ddt al momento della consegna o spedizione dei beni, consente allo Sdl in automatico di individuare la fattura differita e di verificare l'esistenza nel Xml delle informazioni relative al trasporto.

Tale informazione diviene determinante quando la cessione avviene in un esercizio commerciale soggetto alla memorizzazione e all'invio telematico dei corrispettivi. Il commerciante, al momento della consegna del bene provvederà, nella maggior parte dei casi, a memorizzare l'operazione con il registratore telematico, inserendo nel documento consegnato al cessionario la partita Iva del cliente e inviando i dati dell'operazione, con le altre operazioni giornaliere, alle Entrate.

Al momento dell'emissione della fattura differita, dovrebbe inserire il numero del documento commerciale nel formato Xml per consentire al fisco di individuare la tipologia di fattura ed escludere lo specifico importo dai corrispettivi per inserirlo tra le fatture di vendita. Questa operazione, che serve ad evitare la duplicazione della registrazione dell'operazione con conseguente duplicazione dell'imposta relativa, potrebbe non essere più necessaria ovvero, seppur necessaria, potrebbe non essere presa in considerazione per la procedura di selezione, in quanto l'indicazione del TD24 genererebbe in automatico la registrazione del dato nel registro vendite e la cancellazione degli importi dal registro dei corrispettivi.

Si noti infine che non è stato previsto alcun codice per l'autofattura che deve emettere il soggetto passivo IVA che ha acquistato beni o servizi presso un produttore agricolo esonerato, pertanto, dovrà continuare ad emettere una fattura normale con codice TD01, indicando se stesso sia come fornitore che come cliente.

2.2 I CODICI «NATURA» DELL'OPERAZIONE

Relativamente ai codici natura IVA, si è passati da sette a 24 e ciò dovrebbe agevolare l'Agenzia delle Entrate nella predisposizione della famosa dichiarazione IVA precompilata

2.2.1 I codici eliminati

I seguenti codici natura non si potranno più utilizzare dal 1° gennaio 2021:

- N2 (non soggette),
- N3 (non imponibili)
- N6 (inversione contabile)

2.2.2 I nuovi codici

Di seguito si riportano i nuovi codici «Natura» dell'operazione::

- N1 escluse ex art.15;
- ~~N2 non soggette (non più valido dal 1 Gen 2021);~~
- N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. 633/72 ⁶;

⁶ Ad esempio per i servizi generici resi a soggetti passivi extra-Ue o le prestazioni di servizi relative a beni immobili situati in paesi extra-Ue (utilizzabile anche per evitare l'esterometro)

- ~~N2.2 non soggette – altri casi ⁷;~~
- ~~N3 non imponibili (non più valido dal 1 Gen 2021);~~
- N3.1 non imponibili – esportazioni;
- N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
- N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
- N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;
- N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento;
- N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond;
- N4 esenti;
- N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura;
- ~~N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (non più valido dal 1 Gen 2021);~~
- N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
- N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
- N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile;
- N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati;
- N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
- N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
- N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico;
- N6.9 inversione contabile – altri casi
- N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, d.P.R. 633/72 e art. 74-sexies, d.P.R. 633/72).

Per quanto riguarda le operazioni non imponibili vengono previste ben sei casistiche che, se correttamente utilizzate, dovrebbero rendere più agevole la compilazione della dichiarazione IVA:

OPERAZIONI NON IMPONIBILI	CODICI NATURA	RIGO DICHIARAZIONE IVA
Esportazioni (art. 8 Dpr 633/72)	N3.1	VE30 col. 2
Cessioni intracomunitarie (art. 41 Dl 3311/93)	N3.2	VE30 col. 3
Cessioni verso san marino (art. 71 Dpr 633/72)	N3.3	VE30 col. 4
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8 bis del Dpr 633/72)	N3.4	VE30 col. 5
Cessioni non imponibili con lettere d'intento (art. 8, 1 comma, lett. c) del Dpr 633/72)	N3.5	VE31
Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (art. 21 comma 6 bis Dpr 633/72 ovvero cessioni verso depositi Iva art. 50 bis del Dl 331/93)	N3.6	VE32

⁷ Ad esempio per le «cessioni gratuite di beni» non propri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n. 4, d.P.R. 633/72, le cessioni di denaro, di crediti in denaro, di aziende, di terreni non edificabili e così via, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, d.P.R. 633/72, i forfettari e i minimi.

2.3 I NUOVI CODICI «TIPO RITENUTA» E «MODALITÀ PAGAMENTO». «IMPORTO BOLLO» DIVENTA OPZIONALE

Da ultimo facciamo notare che:

- sono state introdotte nuove codifiche per il «TipoRitenuta», per il contributo Inps, per Enasarco, per Enpam o altri contributi previdenziali;
- è stato introdotto il nuovo codice «ModalitàPagamento» per il PagoPA (MP23);
- é stato eliminato l'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di bollo (che per le e-fatture è sempre di 2 euro), dato che attraverso le nuove codifiche relative alla natura dell'operazione, sarà possibile per l'Agenzia delle Entrate verificare anche l'importo dovuto dell'imposta di bollo; infatti sulle operazioni classificate come N3.5 non imponibili dovrà essere applicata l'imposta di bollo.

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini